



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 12/CSAT dell'11 novembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli l'11 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe.
Ricorso della società ASD REAL AGRO AVERSA avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Real Agro Aversa / Edilmer Cardito del 23.10.2019 – ammenda di 400,00 euro - Coppa Italia Dilettanti
Relativamente all'impugnativa della sanzione dell'ammenda inflitta dal G.S.T. per il comportamento tenuto dai tifosi della società reclamante;
la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, ordina di addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe.
Ricorso della società ASDPOL ROFRANO avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Rofrano / Gregoriana del 26.10.2019 – Squalifica per dieci gare calciatore Torre Alessio – Campionato di Prima Categoria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Torre Alessio a (7) sette giornate effettive di gara, nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe.
Ricorso della società ASD RAFFAELE SERGIO ACADEMY avverso C.U.25 del 31.10.2019 – gara ASD
Pasquale Foggia / ASD Raffaele Sergio Academy del 13.10.2019 – Under 15 Regionale.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPONE

la convocazione della società A.S.D. Pasquale Foggia per l'udienza del 18.11.2019.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola.
Ricorso della società ASD PUTEOLANA 1902 avverso C.U.34 del 24.10.2019 – gara ASD Puteolana
1902 / ASD Afro Napoli United del 16.10.2019 – Inibizione fino al 24.02.2020 dirigente sig.
Casapulla Emanuele – Coppa Italia Dilettanti.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di confermare il provvedimento del G.S.T. nella sua integralità, dispone addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.
Ricorso della società ASD SPORTING VENTICANO avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara ASD Real
San Nicola Manfredi / Sporting Venticano del 27.10.2019 – Squalifica calciatore Santangelo
Francesco – Campionato di Seconda Categoria Girone C.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e conferma la sanzione disciplinare adottata dal GST, ordina di addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi. avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.
Ricorso della società ASD VICTORIA MARRA avverso C.U.7/GST del 29.10.2019 – gara ASD Victoria
Marra / Atletico Pagani del 12.10.2019 – Campionato di Prima Categoria.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo e rimette gli atti al G.S.T. per le determinazioni del caso.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso del Presidente ASD S.MARIA ASSUNTA sig. Varone Michele - avverso C.U.34 del 24.10.2019 – gara ASD S.Maria Assunta / Libertas Casalnuovo del 20.10.2019 – Campionato di Prima Categoria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, ordina di addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E.RUSSO

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. F. Mottola, dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società ASD CAVA UNITED FOOTBALL CLUB avverso C.U.7/GST del 29.10.2019 – gara ASD Sporting Pontecagnano / Cava United FBC del 14.10.2019 – Campionato under 19 élite.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società Sporting Pontecagnano; di inibire il dirigente accompagnatore sig. Grimaldi Vincenzo fino a tutto il 30.11.2019 ed euro 100,00 (cento) di ammenda alla società Sporting Pontecagnano; nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E.RUSSO

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 4 novembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. F. Mottola, avv. M. Bianco, prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone.

Ricorso della società CASORIA CALCIO 1979 avverso C.U.33 del 21.10.2019 – gara Città Di Gragnano / Casoria Calcio 1979 del 20.10.2019 Campionato di Eccellenza Girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società reclamante proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.33 del 23/10/2019 con la quale il GST infliggeva alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 avendo effettuato al 47° minuto del secondo tempo, la sesta sostituzione contravvenendo, pertanto, a quanto disposto dalla regola 3 del giuoco calcio nonché dell'art. 10 CGS. Deduceva la società reclamante che, per mero errore di distrazione, veniva effettuata la sesta sostituzione ma la stessa non influiva sul regolare svolgimento della gara sia perché avvenuta al 92° minuto, quando cioè mancavano soltanto 2 minuti ulteriori dei 4 complessivi decretati dal DDG al triplice fischio finale, sia perché veniva effettuata a risultato ampiamente acquisito, avendo la società Asd Casoria Calcio 1979 tre (3) reti di vantaggio. Nella fattispecie, pertanto, a parere della società reclamante, non trovava ingresso quanto previsto dall'art. 10,

comma 6, lettera 1 CGS atteso che il calciatore subentrato era regolarmente tesserato e non risultava squalificato e/o attinto da ulteriore provvedimento per cui aveva pieno titolo per prendere parte alla gara. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento integrale del reclamo e la conseguente omologazione della gara con il punteggio conseguito sul campo perché, per infliggere la sanzione della perdita della gara, si rendeva necessario che la società si fosse resa responsabile di un fatto che avesse influito sul regolare svolgimento della gara ed in assenza di una previsione normativa, non era possibile adottare una sanzione non prevista né tanto meno si poteva ricorrere all'analogia. La società Asd Città di Gragnano, nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente, faceva pervenire memorie difensive con le quali contestava quanto dedotto dalla reclamante evidenziando che la sesta sostituzione poteva influire, non tanto sull'esito del risultato finale della gara, bensì sulla regolarità della stessa e dell'intero torneo/campionato. In altre parole il cambio illegittimo del calciatore avrebbe potuto causare, ad esempio, una ulteriore rete per una delle due squadre che pur non modificando il risultato finale della singola gara, sarebbe stato determinante ai fini della compilazione della classifica stagionale nella considerazione delle reti subite o realizzate. Secondo la società reclamante, nella fattispecie, al GST non era consentita alcuna discrezionalità dal momento che la regola 3 del giuoco del calcio, ripresa sul C.U. n.1 F.I.G.C. – C.R. CAMPANIA, relativamente al regolamento LND stagione sportiva 2019-2020, prevedeva espressamente che nel corso delle gare di campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla LND in ciascuna squadra potevano essere sostituiti 5 calciatori, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi. Tale divieto veniva confermato dall'art. 74, comma 2, NOIF per cui sono pienamente condivisibili le conclusioni del GST circa l'applicazione dell'art. 10 CGS. Sentite le parti all'udienza fissata per la discussione del reclamo, esaminati gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo e di confermare, conseguentemente, quanto disposto dal GST nella delibera impugnata. Con la sesta sostituzione ha partecipato alla gara un calciatore che non aveva titolo che, certamente, pur avendo inflitto sull'esito finale della gara, ha inficiato la regolarità della stessa. Questa Corte ritiene che la gara è da considerarsi irregolare perché la partecipazione del calciatore, ad esempio, ha potuto evitare un eventuale successivo provvedimento disciplinare a carico del calciatore sostituito che non gli avrebbe consentito di prendere parte alla gara successiva inficiando così la regolarità dell'intero campionato; oppure la società con la sesta sostituzione ha paralizzato i restanti minuti di giuoco evitando che la stessa potesse subire una rete che avrebbe potuto avere rilevanza in seguito nella compilazione delle classifiche. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la delibera del GST pubblicata sul C.U. n. 33 del 21/10/2019, dispone addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E.RUSSO

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l'11 novembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**